

Leggi che disciplinano il Servizio di Radioamatore in Italia
D.P.R. 5 agosto 1966 - n. 1214 - Art. 1 - Stazioni di radioamatori
Vedasi l'art. 330 del D.P.R. 29 marzo 1973 - n. 156

Art. 2 - Patente di operatore per stazione di radioamatore. Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni Costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.

Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esami gli aspiranti in possesso di titolo o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.

(omissis)

Art. 3 - Esami. Di norma, le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno. Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal Direttore del Circolo, che assumerà le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

(omissis)

Gli esami consisteranno:

- in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche, legislative regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma di cui all'Allegato 1;
- in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto.

(omissis)

Art. 4 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. La concessione è attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore. Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 W.

(omissis)

Art. 5 - Rilascio della concessione. La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana (2);
- 2) età non inferiore agli anni 16;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;
- 5) nulla osta del Ministero dell'interno e della difesa.

(omissis)

Art. 8 - Nominativo. A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.

(omissis)

Art. 10 - Norme di esercizio. a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamenti vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

b) È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.

c) Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.

d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8, lettera c) del presente regolamento (successivamente modificate come nella tabella a pag. 38 del presente fascicolo).

e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. È ammesso l'impiego del codice Q e delle abbreviazioni internazionali previste dalla I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).

f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustificano l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.

h) È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.

i) È vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro od a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili. I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore. I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.

m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4).

Art. 16 - Controllo sulle stazioni. I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

(omissis)

DRP 29 marzo 1973 - n. 156

Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore

Art. 330 - Stazioni di radioamatore. L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento (1).

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico,

riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustificano l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

Art. 332 - Validità delle concessioni - canoni. La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento (1). Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento (1).

Art. 333 - Autorizzazione di ascolto. Con le modalità stabilite nel regolamento (1) possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.

(omissis)

Allegato 1 - D.P.R. 5 agosto 1996 n. 1214

Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore

A) Elettrologia ed elettronica. Carica elettrica - Campo elettrico - Capacità elettrica e condensatore - Unità di misura delle capacità - Differenza di potenziale - Forza elettromotrice e relativa unità di misura - Corrente continua: unità di misura della corrente - Legge di Ohm - Resistenza elettrica - Unità di misura delle resistenze - Effetti della corrente elettrica - Pila ed accumulatore - Induzione elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza - Correnti alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore medio, valore efficace. Legge di Ohm per la corrente alternata, sfasamento fra tensione e corrente, potenza apparente, potenza reale e fattore di potenza. Correnti non sinusoidali: componenti armoniche. Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione e di soccorso. Trasformatori elettrici. Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltmetri per corrente continua e per corrente alternata - wattmetri.

B) Radiotecnica - Telegrafia - Telefonia. Resistenza, induttanza e capacità concentrate - Resistenza, induttanza e capacità distribuite - Comportamento dei circuiti comprendenti resistenze, induttanze e capacità al variare della frequenza. Risonanza elettrica - Risonanza serie e parallelo di un circuito. Risonanza di due circuiti accoppiati. Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche, impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmettenti e riceventi. Raddrizzatori - Semiconduttori - Transistor. Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e delle relative antenne. Tipi di emissioni radioelettriche. Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza. Ondametri. Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono - Telefono - Altoparlante.

C) Regolamento internaz. delle radiocomunicazioni Ginevra 1979 (così modificato rispetto al regolamento UIT di Ginevra 1959, in vigore allorché fu emanato il D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214).

Art. 1 - Definizioni: Servizio d'amatore - frequenza assegnata ad una stazione - tolleranza di frequenza - larghezza di una banda occupata da una emissione - potenza di un radiotrasmettitore.

Art. 2 - Nomenclatura delle bande di frequenza.

Art. 4 (ex art. 2) - Designazione delle emissioni - classi di emissione - larghezza di banda.

Art. 5 (ex art. 12) - Caratteristiche tecniche degli apparati e delle emissioni.

Art. 6 (ex art. 3) - Norme generali per l'assegnazione e l'impiego delle frequenze.

Art. 8 (ex art. 5) - Ripartizione delle bande di frequenza - divisione del mondo in Regioni 1 - 2 - 3.

Art. 18 (ex art. 14) - Disturbi.

Art. 19 (ex art. 14) - Prove.

Art. 20 (ex art. 13) - Controllo internazionale delle emissioni.

Art. 21 (ex art. 16) - Rapporti sulle infrazioni.

Art. 22 (ex art. 15) - Procedura contro i disturbi.

Art. 24 (ex art. 18) - Licenze.

Art. 25 (ex art. 19) - Sez. seconda - Attribuzione delle serie internazionali - assegnazione degli indicativi di chiamata.

Art. 32 (ex art. 41) - Servizio d'Amatore e Servizio d'Amatore via Satellite.

Appendice 14 (ex Appendice 13) - Abbreviazione e segnali diversi da usare nelle comunicazioni radiotelegrafiche - Codice Q.